



# CHP Legal

Edilizia senza rischi - Seminario Fondazione Inarcassa

---

# CHI SIAMO

## CHP Legal

Dal 2010 CHP Legal offre un'ampia gamma di servizi assicurativi integrati, garantendo una gestione pratica specializzata di sinistri connessi a rischi sottoscritti da Assicuratori per il mercato italiano ed internazionale.

CHP gestisce sia sinistri complessi ad alta esposizione che di massa, con adeguati team di lavoro e processi idonei a supportare Assicurati ed Assicuratori nella gestione ed amministrazione di sinistri notificati, tra l'altro, nell'ambito di garanzie **RCT e RC Professionale**.

Dal 2012 CHP Legal gestisce i sinistri notificati nell'ambito delle garanzie **RC Professionale e Tutela Legale della Convenzione Inarcassa** agendo come **“Lloyd's Approved DCA” (Delegated Claims Administrator)** – e fornendo supporto tecnico ai nostri partner ed, ovviamente, agli Assicurati per conto di Lloyd's Insurance Company.

Grazie alla profonda conoscenza del settore assicurativo, unitamente al personale dedicato ed al proprio sistema gestionale multifunzionale, CHP Legal rappresenta una garanzia in termini di competenze specifiche ed efficienza.

**2 Uffici (Milano e Londra)**

**+10 anni di servizi altamente qualificati e specializzati**

**+25 dipendenti**

**+10 avvocati**

**35,000+ sinistri gestiti dal 2010**



# NOTIFICARE UN SINISTRO

<https://inarcassa.assigeco.it>



**3 marzo 4:30 / 17:00**  
Webinar **GRATUITO**



**edilizia  
senza rischi**  
come tutelarsi legalmente,  
in sede di accettazione di incarico  
da committente privato.  
2 crediti formativi  
ingegneri e architetti

In collaborazione con 

 **Informativa Assigeco UE 679/2016**

 **Modulo Denuncia Sinistri RC  
Professionale - CHP Legal**

 **Modulo Denuncia Sinistri Totale  
Legale - CHP Legal**



nel 2023 viaggia e risparmia.  



coverholder at 



**REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE**  
fai click qui se non sei già registrato

**ACCESSO UTENTE GIA' REGISTRATO**  
fai click qui se sei già registrato  
potrai rinnovare la polizza e accedere  
ai tuoi documenti

DISPONIBILE SU 

Assigeco S.r.l. - Wholesaler - Lloyd's Coverholder - Via Carlo Crivelli  
26 - 20122 Milano  
Società iscritta alla sez. B del RUI n. B000099506 - del 22.04.2007 - Email Pec:  
servizioweb@pec.assigeco.it  
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati  
visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito  
internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))





**10% sconto  
TUTELA CASA**



**fino al  
7% sconto  
POLIZZA AUTO  
E MOTO**

**Allianz  Direct**

**Contatti Assistenza Assigeco**

+39 0286891054

+39 0283623408

Email

Per informazioni sulla modalità di  
acquisto delle polizze o sulla modifica  
dei dati anagrafici:  
[infoacquist@assinecosolutions.com](mailto:infoacquist@assinecosolutions.com)





# CONFERMA APERTURA DI UN SINISTRO

## CHP-xxx

Con la presente La informiamo che abbiamo ricevuto l'incarico di gestire il sinistro in oggetto, al quale é stato attribuito il riferimento CHP sopra indicato, che vi preghiamo di riportare in tutte le future comunicazioni e/o aggiornamenti da inviare a [fondazioneinarcassa@chplegal.com](mailto:fondazioneinarcassa@chplegal.com).

Qualora non vi abbia già provveduto, La invitiamo ad inviarci il Modulo di Denuncia Sinistro di pertinenza (<https://inarcassa.assigeco.it>) debitamente compilato, allegando una dettagliata relazione dei fatti contestati, eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti e tutta la documentazione di pertinenza.

Le comunichiamo altresì che da una prima disamina del sinistro denunciato non risulta esser stata formulata alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti e/o in ogni caso non disponiamo di elementi tali da consentirci di quantificare la richiesta risarcitoria formulata nei Suoi confronti.

In tal senso, l'Assicuratore si riserva ogni determinazione in relazione al sinistro notificato alla disamina della documentazione fornita ed il liquidatore incaricato provvederà eventualmente a contattarLa per richieste di informazioni o aggiornamenti, qualora necessario.

Ricordiamo altresì che l'Assicuratore ha la facoltà di gestire direttamente la vertenza sia in fase stragiudiziale che giudiziale in nome e per conto dell'assicurato, anche tramite la nomina di legali o tecnici, e di avvalersi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

La invitiamo pertanto ad astenersi dalla nomina di legali o tecnici senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore stesso e di informarci di eventuali sviluppi della vertenza così da permettere all'Assicuratore di intervenire in forza del contratto stipulato.

Ricordiamo infine che sono a Sua disposizione i numeri dedicati a Inarcassa [+39.02.86891054](tel:+390286891054) / [+39.02.83623408](tel:+390283623408) operativi dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00, con il servizio di richiamata automatica "Click to Recall".

Cordiali saluti.





## Uffici a Milano e rete di Fiduciari su tutto il territorio

CHP Legal mette a disposizione degli assicurati un network di Legali e Tecnici su tutto il territorio italiano, al fine di garantire la rappresentanza legale di ciascun assicurato in caso di giudizio (es. giudizi per accertamento tecnico preventivo, cause civili, penali, amministrative) e la pronta disamina di tematiche tecniche relative alla valutazione della pretesa di controparte.



# LA GESTIONE DELLA LITE

## ➤ La copertura delle spese di difesa

L'art. 1917 comma 3 c.c. prevede che le spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato siano a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale.

Si tratta di una disposizione che, per espressa previsione dell'art. 1932 c.c., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato.

**Ratio:** la difesa in giudizio dell'assicurato viene svolta anche nell'interesse dell'Assicuratore, essendo volta al perseguimento di un risultato – il rigetto o la limitazione della pretesa risarcitoria del terzo danneggiato – utile per entrambe le parti.



## ➤ **Patto di gestione della lite**

Il cd. **patto di gestione della lite** è l'accordo accessorio, previsto da apposita clausola contrattuale nelle polizze per la responsabilità civile, con il quale si conviene che l'eventuale controversia - sia in fase stragiudiziale che giudiziale - possa essere gestita dall'Assicuratore in nome dell'assicurato, fino a quando ne abbia interesse, nominando legali o tecnici di sua fiducia.

**Vantaggi sia per l'Assicuratore che per l'Assicurato:** l'Assicuratore evita il rischio di essere chiamato in causa dall'Assicurato, può contenere i costi del giudizio e seguirne meglio gli sviluppi, anche al fine di valutare possibili definizioni transattive. L'Assicurato può affidare il contenzioso nelle mani dell'Assicuratore, senza preoccuparsi della nomina di legali o tecnici e senza doverne anticipare le spese.



## ➤ Validità del patto di gestione della lite

Con **ordinanza n. 4202 del 19.2.2020** la Corte di Cassazione ha confermato **l'assenza di contrasto** tra il patto di gestione della lite e la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 1917 c.c. Il patto di gestione della lite **non si pone in contrasto** con l'art. 1917 co. 3 c.c. *«dal momento che, con esso, si realizza comunque lo **scopo** della norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza in giudizio».*

La validità del patto di gestione della lite – prosegue la Corte – si estende anche alla clausola in virtù della quale l'Assicuratore non risponde delle spese per legali o tecnici non nominati, che ne costituisce un **«ragionevole corollario»**. Di conseguenza, ove l'Assicurato decida di non valersi del patto di gestione della lite, l'Assicuratore **è legittimato** a rifiutare la richiesta di rimborso delle spese di resistenza.



## ➤ Legittimità del rifiuto dell'Assicuratore al rimborso delle spese legali/peritali

Il patto di gestione della lite non equivale alla sottoscrizione di una polizza di Tutela Legale.

Per rendere operante il patto di gestione della lite occorre che entrambe le parti abbiano manifestato la volontà di avvalersene.

Di conseguenza, se l'Assicurato sceglie di non avvalersi della clausola di gestione della lite (scelta di per sé legittima), l'Assicuratore è **legittimato** a rifiutare la richiesta di rimborso delle spese di resistenza.

La scelta può essere anche **implicita**: caso tipico è quello in cui l'Assicuratore viene a conoscenza del contenzioso solo con la chiamata in causa in garanzia dall'assicurato che ha nominato un proprio legale senza chiedere la precedente autorizzazione all'Assicuratore.



## ➤ Rilevanza della condotta delle parti

### Denuncia tempestiva

Lato assicurato, sarà importante quindi **denunciare tempestivamente** il sinistro in modo da consentire all'Assicuratore di assumere per tempo le proprie determinazioni e coordinarsi con CHP Legal per la relativa difesa.

### Gestione proattiva del sinistro

CHP Legal riconosce l'importanza della **gestione proattiva** del sinistro e pertanto si adopera per la rapida disamina dei fatti denunciati, al fine di valutare se siano o meno coperti ai sensi di polizza o se, al contrario, vi sono eccezioni di copertura che determinano un conflitto di interesse tra assicurato ed Assicuratore.



## ➤ Caso pratico

Assicurato riceve  
avviso di  
conclusione delle  
indagini  
preliminari

**12.2.2021**

Assicurato nomina il  
legale senza  
previamente  
denunciare il sinistro e  
richiederne  
autorizzazione ad  
Assicuratore

**26.3.2021**

Assicurato  
richiede il  
rimborso delle  
spese di difesa

**2.10.2022**

**25.3.2021**

Assicurato riceve  
decreto di  
citazione diretta a  
giudizio.

**3.7.2022**

Sentenza di  
Assoluzione  
dell'Assicurato

**5.10.2022**

Assicuratore comunica  
l'impossibilità di  
procedere al rimborso  
per violazione da parte  
dell'Assicurato dei  
doveri contrattuali



## ➤ Polizza RC Professionale vs Polizza di Tutela Legale

Per maggior tutela dell'Assicurato è possibile stipulare apposita Polizza di Tutela Legale.

Tra le garanzie opzionali previste dal prodotto Tutela Legale vi è anche l'estensione «garanzia attiva»: con un premio aggiuntivo l'Assicurato riceve la copertura delle spese legali non solo in caso di chiamata in causa, ma qualora il Professionista riceva un torto ed intenda promuovere un giudizio contro terzi per il risarcimento dei danni (ferme le esclusioni indicate nelle condizioni di polizza).

**Attenzione:** la Tutela Legale **non può sovrapporsi** nell'ambito di un sinistro alla clausola di gestione delle vertenze prevista dalla polizza RC Professionale.

Dove opera quest'ultima, l'altra non opera o interviene a secondo rischio o per differenze di garanzie: in caso di intervento della polizza RC, la Tutela Legale vale **solo dopo** esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'Assicuratore di RC.

Nel caso in cui la Polizza di RC non sia operante, la garanzia Tutela Legale opererà a primo rischio.



**Grazie per l'attenzione!**

